

Riscatto

dei periodi privi di contribuzione

□ Definizioni

In determinati casi la legge prevede l'accredito di contributi nella posizione assicurativa a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire **periodi**, altrimenti **privi di contribuzione**, per i quali:

- c'è stata **omissione nel versamento** dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- non c'era l'**obbligo** del versamento contributivo.

A differenza dei **contributi figurativi**, il cui accredito è **gratuito**, il riscatto è **sempre a titolo oneroso** e si perfeziona con il pagamento di un importo (in determinati casi cosiddetta «**riserva matematica**») corrispondente agli oneri che l'Inps si assume con il riconoscimento dei periodi riscattati.

□ Lavoro dipendente

Finalità del riscatto

I contributi provenienti da riscatto **sono utili sia per il raggiungimento del diritto (compresa la pensione di anzianità) che per la determinazione della misura della pensione**. La contribuzione da riscatto è equiparata, sotto l'aspetto della concessione delle prestazioni previdenziali, a quella effettiva. Infine sono utili per l'accertamento del diritto alla **prosecuzione volontaria**.

Periodi e situazioni riscattabili

L'assicurato può pertanto coprire i periodi privi di contribuzione elencati di seguito:

- 1) periodi di lavoro non coperti da contribuzione;
- 2) lavoro all'estero;
- 3) corsi di laurea;

- 4) congedo parentale;
- 5) sospensione e interruzione del rapporto di lavoro;
- 6) periodi di non lavoro tra un rapporto e l'altro;
- 7) servizio civile;
- 8) gli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari;
- 9) periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni

Periodi di lavoro senza contribuzione

Nell'ambito del **termine di prescrizione di 5 anni**, i contributi **non versati** dal datore di lavoro sono garantiti dal **principio di automaticità** in base al quale l'accredito nella posizione previdenziale del dipendente avviene automaticamente. Se la **contribuzione omessa risale a più di 5 anni a ritroso**, allora la contribuzione è **prescritta**. Il lavoratore deve chiedere all'Inps la **costituzione di rendita vitalizia reversibile**, ai sensi dell'art. 13 legge 12.8.1962, n. 1338, con pagamento della relativa «riserva matematica». Se ne possono avvalere anche:

- 1) i **collaboratori familiari** di aziende **commerciali e artigiane** in grado di provare con documenti dell'epoca (ad esempio, la dichiarazione dei redditi) che nel periodo in cui risulta l'omissione contributiva c'è stato un effettivo svolgimento dell'attività (Inps, circ. n. 31/2002);
- 2) **coltivatori diretti, coloni e mezzadri** in relazione a periodi prescritti non coperti da contribuzione oppure a iscrizione negli elenchi per un numero di giornate inferiori (Inps, circ. n. 32/2002).

L'onere è a carico del richiedente. Occorre tuttavia presentare all'Inps documenti dell'epoca nella quale si è svolto il rapporto di lavoro di **data certa** (estratti di libri matricola, pagina, libro

unico del lavoro, buste paga ecc.) con i quali possano essere **comprovate** l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, la qualifica rivestita e la retribuzione percepita. La **data** del documento possa essere accertata mediante «qualunque mezzo di prova, anche con testimoni (Corte cost. n. 568/1989; Inps, circ. n. 183/1990). L'onere consiste nella costituzione presso l'Inps di una **rendita vitalizia** reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. Per i periodi da riscattare successivi al 31.12.1995 l'onere è **calcolato in percentuale** (rinvio).

Lavoro all'estero

I lavoratori dipendenti, compresi quelli iscritti ai **fondi sostitutivi ed esclusivi** (Stato, Inpdap) o i loro **superstiti**, possono richiedere il riscatto del lavoro prestato in **Paesi non convenzionati** con l'Italia da **accordi bilaterali** (Dlgs n. 184/1997; Inps, circ. n. 162/1997). Tale riscatto riguarda periodi di lavoro che si collocano **sia posteriormente che anteriormente al 12.7.1997**, data di entrata in vigore del Dlgs n. 184/1997. La **richiesta di riscatto** per lavoro all'estero può essere presentata:

- senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico;
- per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (ad esempio: solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti a pensione).

I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto. La richiesta di riscatto per lavoro all'estero può essere avanzata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l'Inps.

Effetti del riscatto del lavoro estero

Gli effetti economici e giuridici dei contributi riscattati per periodi di lavoro all'estero si verificano dalla **decorrenza originaria** della pensione e non dalla data di presentazione della domanda di riscatto (Inps, msg. n. 23655/2004). A seguito del riscatto di tali periodi la pensione potrà essere **calcolata** col **sistema retributivo o contributivo** (Inps, circ. 19.7.1997, n. 162). Se i contributi da riscatto si collocano **anteriamente all'1.1.1996**, la pen-

sione deve essere calcolata con il sistema retributivo nel caso in cui i contributi da riscatto sommati a quelli già accreditati **determinano** il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995. Se i contributi da riscatto sommati a quelli già accreditati **non determinano** il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995, l'importo della pensione è determinato con il **sistema misto**: in questo caso, però, non assume rilevanza la quota contributiva che prima dovrebbe essere considerata per determinare l'importo della pensione complessiva e, poi, sottratta dall'importo della pensione relativa ai soli contributi da riscatto. Se i contributi da riscatto si collocano **successivamente al 31.12.1995**, la pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo.

Domanda di riscatto del lavoro estero

Alla **domanda da presentare alla sede Inps** deve essere allegato il **certificato di cittadinanza italiana**, nonché la documentazione di **data certa utile per provare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro**. La documentazione deve essere redatta all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, mai all'epoca della domanda di costituzione di riscatto, a **condizione** che non sussistano elementi dai quali si rilevi che tale documentazione è stata costituita allo specifico scopo di usufruire della facoltà di riscatto (Inps, circ. 30.7.1990, n. 183). Sono **considerati documentazione di data certa**:

- il **libretto di lavoro** prescritto dalla legge del luogo dove è stata prestata l'attività lavorativa;
- le **buste paga**;
- le **dichiarazioni** redatte all'epoca del rapporto di lavoro (lettere di assunzione o di licenziamento, promozione ecc.);
- le dichiarazioni delle **autorità consolari** che controllano l'immigrazione.

Onere del riscatto lavoro estero

L'onere del riscatto è **calcolato** sulla differenza tra l'importo della pensione che spetterebbe al richiedente sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetto di riscatto, e l'importo della pensione determinato sulla base della **contribuzione effettivamente** accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto (Inps, circ. 19.7.1997, n. 162). Tale onere è

interamente **a carico dell'assicurato** per le domande presentate dal 12.7.1997.

Studi universitari

Il riscatto dei periodi di **iscrizione all'Università**, limitatamente alla durata del **corso legale di laurea** (sono **esclusi i periodi fuori corso**), interessa i lavoratori dipendenti e, dal 12.7.1997, anche gli iscritti alle **gestioni speciali dei lavoratori autonomi** (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti), gli iscritti alla gestione separata Inps e ai fondi sostitutivi ed esclusivi (Stato, Inpdap) (Dlgs n. 184/1997). **Condizioni** per poter ottenere il riscatto sono (Inps, circ. n. 162/1997):

- 1) che l'interessato possa far valere almeno **un contributo effettivamente versato** nell'Ago Ivs prima della data di presentazione della domanda. Può, quindi, chiedere il riscatto anche chi inizia a lavorare con l'obbligo assicurativo dopo il conseguimento della laurea;
- 2) che non devono risultare già **coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa** o da **riscatto** che sia, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali.

Per le domande di riscatto presentate dall'1.1.2008 la relativa facoltà può essere esercitata anche dai soggetti **non iscritti** ad alcuna forma obbligatoria di previdenza compresa la gestione separata Inps che **non abbiano iniziato l'attività lavorativa** (legge n. 247/2007; Inps, circ. n. 29/2008). Non è possibile chiedere la **rinuncia** o la **revoca** della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (Inps, msg. n. 22427/2008).

Riscatto studi e periodi riscattabili

Sono riscattabili, anche **parzialmente**, i seguenti **corsi di studio universitario** (art. 1 legge n. 341/1990) limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo e a **condizione che sia stato conseguito il titolo stesso**:

- a) **diploma universitario** che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni;

b) **diploma di laurea** dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;

c) **diploma di specializzazione**, che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;

d) **dottorato di ricerca**, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

Sono riscattabili anche i **seguenti corsi purché attivati dall'anno accademico 2005/2006** (Inps, n. 15662/2010):

- diploma **accademico** di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di **specializzazione**;
- diploma accademico di **formazione alla ricerca**.

Non sono riscattabili le **borse di studio** concesse dalle Università per la frequenza ai corsi di **dottorato di ricerca** (Inps, circ. 5.5.1999, n. 101) e gli **assegni** concessi da alcune scuole di specializzazione (Inps, circ. n. 133/2003).

Domanda riscatto studi

La domanda di riscatto va presentata o inoltrata, anche dai **superstiti** dell'assicurato, alla sede Inps, in relazione alla **residenza** del richiedente, senza osservanza di alcun **termine**, corredata da una **dichiarazione**, rilasciata dall'università, o istituto equiparato, comprovante l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea, con indicazione della relativa data, gli anni accademici di effettivo svolgimento del corso legale. La **rinuncia** non preclude la possibilità di presentare una **nuova domanda** di riscatto per lo stesso titolo e periodo: in tal caso **l'onere** di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.

Onere per il riscatto studi

L'onere di riscatto dei periodi di studio è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il **sistema retributivo** o con quello **contributivo**, tenuto conto della **collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto**, anche ai fini del computo delle anzianità (prima o dopo il 31.12.1995). I **criteri** che valgono anche per il riscatto di altre situazioni sono descritti nell'apposito paragrafo.

In relazione invece al riscatto del periodo di studi

universitari chiesti dai **sogetti inoccupati** valgono le seguenti regole per determinare il costo (Inps, circ. n. 29/2010) per le domande presentate dall'1.1.2008 in poi. L'onere dei periodi da riscatto è costituito dal **versamento di un contributo**, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo **imponibile annuo degli artigiani e commercianti** moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (vigente nell'anno di presentazione della domanda).

Esempio riferito al 2010:

reddito minimo annuo pari a **14.334,00 euro**; a tale importo va applicata l'aliquota del 33%.

per un anno di corso, l'onere è pari a **4.730,22 euro**.

Il contributo è versato all'Inps in apposita evidenza contabile separata del Fpld e viene **rivalutato** secondo le regole del sistema contributivo anche se interessa periodi precedenti l'1.1.1996, con riferimento alla data della domanda. Il **montante** maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato sia o sia stato iscritto. Per tutte le domande di riscatto studi presentate dall'**1.1.2008** gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in **unica soluzione** ovvero in **120 rate mensili** senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione (legge n. 247/2007). L'interessato può estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi. Il **pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale** e il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione. Per le rate **successive alla prima**, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni viene consentito per non più di due volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell'interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell'importo da pagare. Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i

termini assegnati verranno convalidati determinando in proporzione l'**accredito** del corrispondente periodo assicurativo.

Periodi privi di contribuzione

Gli assicurati con periodi privi di contribuzione intervallatisi tra un'occupazione e l'altra possono chiedere il riscatto **purché** i predetti periodi siano **successivi al 31.12.1996** e non risultino coperti da contribuzione (art. 5, 7 e 8 Dlgs n. 564/1996). Si tratta, in particolare, del riscatto dei seguenti periodi:

- **sospensione o interruzione** del rapporto di lavoro;
- **formazione** professionale, di studio o di ricerca;
- **lavori discontinui, stagionali e temporanei**;
- **part time** orizzontale, verticale o ciclico.

Possono beneficiarne gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria Inps o a una **forma di previdenza sostitutiva o esclusiva** (Stato, Inpdap e così via). Non sono chiesti **requisiti minimi** di contribuzione per l'esercizio della facoltà di riscatto (è sufficiente, quindi, la qualità di iscritto al fondo previdenziale). Infine il riscatto è esercitabile **senza limiti di tempo a domanda** dell'interessato e si perfeziona con il versamento dell'onere a carico dell'interessato.

Congedo parentale per maternità

Il riscatto dei periodi di maternità nel **limite massimo di 60 mesi** spetta a lavoratrici e lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché agli iscritti alle forme di **previdenza esclusive e sostitutive** dell'assicurazione generale obbligatoria Ivs (art. 35 Dlgs n. 151/2001; Inps circ. n. 61/2003). La facoltà di riscatto riguarda i soggetti attivi ed è preclusa a tutti coloro che alla data del 27.4.2001 risultavano **pensionati**, salvo si tratti di soggetti titolari di **assegno di invalidità o di pensione di invalidità** (art. 2, comma 504, legge n. 244/2007; Inps, circ. n. 100/2008). Sono riscattabili, a domanda, i periodi corrispondenti all'**astensione facoltativa** (attuale **congedo parentale**) anche per periodi relativi a maternità che si è verificata al di **fuori di un rapporto di lavoro**, a prescindere dal periodo in cui si è verificato l'evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto

Periodi di maternità verificatisi	Oggetto del riscatto
dal 4.1.1951 al 17.1.1972	il riscatto può essere richiesto solo dalla madre . Il periodo riscattabile, successivo alle 8 settimane di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino
dal 18.1.1972 al 17.12.1977	il riscatto può essere richiesto solo dalla madre . Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino (continuano ad applicarsi le norme previgenti solo nel caso che la maternità fosse già in atto alla data del 18.1.1972);
dal 18.12.1977 al 27.3.2000	il riscatto può essere riconosciuto alla madre o, in alternativa, al padre . Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita dello stesso;
dal 28.3.2000	il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre . Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, è quello previsto nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità e deve collocarsi entro i primi 8 anni di vita del bambino.

di lavoro. Sono **incumulabili** il riscatto del corso di laurea e dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro indipendentemente dall'entità dei periodi riscattati e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente (Inps, msg. n. 7771/2007). **I periodi che possono essere riscattati sono quelli indicati nella tabella soprariportata**

Condizione per ottenere l'accredito è che risultino versati **almeno 260 contributi settimanali** di effettiva attività lavorativa dipendente e non autonoma (5 anni di contribuzione), maturata in costanza di attività lavorativa dipendente in periodi precedenti o successivi all'evento da riconoscere. Inoltre il periodo da riscattare **non deve essere già coperto** da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto). Qualora, però, il periodo sia già coperto da **contribuzione figurativa per disoccupazione** indennizzata si provvede a modificare il titolo dell'accredito da DS a maternità (più favorevole ai fini pensionistici). Nel **computo dei 5 anni** devono essere considerati i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita ecc.). Il **requisito** deve essere già stato raggiunto alla data di presentazione della **domanda**. L'**onere** del riscatto è a totale carico del richiedente e varia in relazione all'**età**, al **periodo da riscattare**, al **sex** e alla **retribuzione media settimanale** percepita dal richiedente, determinata come per i trattamenti pensionistici. Per tutti i periodi precedenti l'**1.1.1996**, l'**onere è**

calcolato secondo i criteri della **riserva matematica** prevista in caso di costituzione di posizione assicurativa per contribuzione omessa e caduta in prescrizione (art. 13 legge n. 1338/1962). Per i periodi dall'**1.1.1996** l'**onere è calcolato** con le modalità suindicate, se il richiedente ha diritto ad una pensione interamente retributiva potendo far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, mentre si applicherà un **calcolo percentuale**, previsto con il sistema contributivo, per coloro che non possono far valere la predetta anzianità, utilizzando l'aliquota contributiva obbligatoria in vigore, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica dove è stato chiesto il riscatto.

Servizio civile

Per i soggetti iscritti al Fpld e alle **gestioni speciali dei lavoratori autonomi**, gli iscritti ai **fondi sostitutivi ed esclusivi** dell'Ago per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alla gestione separata Inps, i periodi corrispondenti al servizio civile su base **volontaria successivi all'1.1.2009** sono riscattabili, in tutto o in parte, a **domanda** dell'assicurato, e **senza oneri** a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità indicate nel par. *Oneri del riscatto* (art. 4 legge n. 2/2009). È necessario che:

- gli stessi periodi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi;
- sussista almeno un **contributo obbligatorio** nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.

Gli **oneri** da riscatto a totale carico dell'assicurato possono essere **versati** ai regimi previdenziali di appartenenza in **unica soluzione** ovvero in **120 rate mensili** senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tuttavia i soggetti che hanno iniziato il servizio in qualità di volontari del servizio civile nel corso dell'anno 2008 e hanno proseguito l'attività nell'anno 2009, hanno mantenuto l'iscrizione e la contribuzione alla **gestione separata Inps**, non devono riscattare i periodi post 2009 (Inps, msg. n. 14174/2009).

Lavori socialmente utili

I periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili (Lsu), per i quali viene erogato il relativo assegno **fino al 31.7.1995** sono riconosciuti **figurativamente** utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Invece, dall'**1.8.1995**, i periodi di Lsu per i quali continua ad essere erogato il relativo assegno possono essere **riscattati** dai lavoratori o dai loro **superstiti** ai fini pensionistici per la misura della pensione, in base alla normativa vigente (art. 8 Dlgs n. 468/1997), dato che per i periodi stessi avviene l'**accredito figurativo** ai fini del diritto alla pensione (Inps, circ. n. 33/2010). I periodi oggetto di riscatto possono rientrare nel sistema di **calcolo retributivo** o in quello **contributivo** in relazione alla durata dei periodi assicurativi del soggetto, rilevata al 31.12.1995 ed alla loro collocazione temporale. Se il lavoratore fa valere un'**anzianità contributiva** inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995 e raggiunga o superi il suddetto limite di 18 anni con il riscatto del periodo di Lsu anteriore all'1.1.1996, anche il calcolo dell'onere relativo ai periodi Lsu successivi al 31.12.1995 dovrà essere effettuato secondo il sistema retributivo, con le modalità della riserva matematica. Nei casi in cui il richiedente **non abbia maturato alcun contributo utile** ai fini della misura della pensione, l'onere di riscatto - qualunque sia il sistema di calcolo da applicare - dovrà essere invece quantificato sulla base di **una retribuzione convenzionale**, corrispondente al **minimale settimanale** (art. 7 legge 638/1983) vigente alla data della domanda di riscatto.

Oneri del riscatto

In linea generale l'onere di riscatto, per le **domande presentate dal 12.7.1997 in poi** (en-

trata in vigore del Dlgs n. 184/1997), anche se i periodi da riscattare si riferiscano a **periodi precedenti**, viene determinato con le disposizioni che disciplinano la **liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo**, ossia tenendo conto dei periodi precedenti o successivi al 31.12.1995. Per un assicurato che a tale data ha meno di 18 anni di anzianità contributiva e che, grazie al riscatto, raggiunge tale limite, si applicherà il sistema di calcolo retributivo. Tali criteri valgono per (Inps, circ. n. 162/1997):

- il riscatto degli **studi universitari**;
- la regolarizzazione dei periodi assicurativi in relazione ai quali l'obbligo del versamento dei **contributi dovuti sia prescritto** (art. 13 legge n. 1338/1962);
- nel **Fondo Volo**, il riscatto del servizio militare e dei periodi di partecipazione ai corsi comportanti attività di volo;
- il riscatto dei periodi di **interruzione, sospensione, part time e maternità** previsti dal Dlgs n. 564/1996;
- il riscatto nel **Fondo Elettrici** dei periodi di partecipazione ai corsi professionali e di attività di lavoro autonomo svolto presso le imprese «elettriche».

Aspetti fiscali

Dall'1.1.2001 spetta la **deducibilità dal reddito complessivo dell'intero costo del riscatto** (nonché della **ricongiunzione** dei periodi assicurativi e dei **contributi volontari**) sia per l'assicurato che per i superstiti (art. 10, comma 1, Tuir; Agenzia delle Entrate, ris. n. 298/2002).

□ Lavoro autonomo

Promotori finanziari

È consentita la facoltà di riscatto dei periodi svolti in qualità di **praticanti di promotori finanziari** non coperti da contribuzione obbligatoria (art. 1 legge n. 662/1996; Inps, circ. n. 89/1998). I periodi riscattati sono accreditati nella **gestione speciale commercianti** e ad ogni periodo è attribuita, proporzionalmente, la retribuzione presa a base per il calcolo dell'onere. Possono avvalersi della facoltà di riscatto i promotori finanziari che, oltre a essere iscritti all'Inps, risultano anche nell'apposita sezione dell'albo dei promotori finanziari. La **retribuzione** di riferimento, per determinare l'onere di ri-

Determinazione degli oneri di riscatto

<p>Periodi riscattati ante 31.12.1995</p>	<p>Calcolo con il sistema della riserva matematica</p>	<p>Il costo («riserva matematica») è dato dall'importo della pensione corrispondente agli anni riscattati per determinati coefficienti contenuti in apposite tariffe approvate con decreto del Ministro del lavoro (Dm 19.2.1981 per le domande presentate fino al 6.11.2007 e Dm 31.8.2007 per quelle presentate dopo).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si prende la pensione complessiva spettante considerando anche i periodi da riscattare. - Da qui si sottrae l'importo che corrisponde a quello risultante al momento della domanda. - Sull'incremento di pensione si applicano i coefficienti. I coefficienti dipendono da alcuni fattori, quali il sesso, l'età, la consistenza della retribuzione media pensionabile e dell'anzianità contributiva, all'atto della presentazione della domanda di riscatto del corso legale di laurea.
<p>Periodi di riscatto post 31.12.1995 con pensione calcolata col sistema retributivo</p>		
<p>Periodi riscattati post 31.12.1995 (sistema contributivo o misto)</p>	<p>Calcolo in percentuale</p>	<p>Si applica l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso.</p> <p>La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella inerente ai 12 mesi meno remoti, andando a ritroso dalla data della domanda, per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo.</p> <p>Il contributo così calcolato su base annua è necessariamente da rapportare al periodo da riscattare (dato che il contributo da riscatto è su base annua esso va ridotto in proporzione se il periodo è inferiore).</p> <p>La rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto, per il contributo di riscatto così accreditato sulla posizione assicurativa, dalla data della domanda di riscatto in poi.</p>

scatto, è quella assoggettata a contribuzione nei **12 mesi** meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. La **domanda** deve essere presentata:

- **entro 6 mesi** dalla data di iscrizione del promotore finanziario all'Inps;
- alla sede Inps, territorialmente competente per residenza, corredata dalla certificazione rilasciata dalla Consob attestante il periodo di praticantato ovvero, in subordine, da autocertificazione.

Entro **60 giorni** dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda l'interessato può:

- **effettuare il pagamento dell'onere**, in unica soluzione;
- chiedere la **rateizzazione** del pagamento

che può essere concessa per un massimo di quattro rate semestrali con applicazione dell'interesse annuo al tasso legale.

Gestione separata Inps

Gli iscritti alla gestione separata possono riscattare i periodi indicati di seguito accreditando i contributi da riscatto nella posizione previdenziale stessa:

- i **collaboratori coordinati e continuativi** che hanno svolto attività di collaborazione in periodi **precedenti all'1.1.1996** hanno la facoltà di riscattare i periodi stessi fino a un **massimo di 5 anni**, purché risultino privi di qualsiasi copertura contributiva (Dm 2.10.2001). Tale facoltà pur essere esercitata in qualsiasi momento su **domanda** dell'interessato alla gestione separata Inps, allegando la **documentazione** con data certa che attesti i periodi di lavoro. In mancanza di dimostrazione della durata dei periodi di collabo-

razione l'anzianità è determinata convenzionalmente in misura pari a tutto l'anno se i compensi superano il reddito minimo previsto per i commercianti nell'anno stesso, altrimenti la durata è proporzionalmente ridotta;

- la facoltà di **costituzione di rendita vitalizia per omissione contributiva del committente** va estesa a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione separata Inps, non siano obbligati al versamento diretto della contribuzione (Inps, circ. n. 101/2010), come ad esempio i collaboratori coordinati, a progetto, occasionali o i lavoratori autonomi occasionali o gli associati in partecipazione. I periodi interessati sono solo quelli successivi alla **costituzione della Gestione separata** (aprile o giugno 1996 rispettivamente per non iscritti o iscritti ad altra previdenza obbligatoria). Per la domanda e gli oneri si veda par. *Periodi di lavoro senza contribuzione*;

- possono formare oggetto di riscatto nella gestione separata da parte dell'assicurato o dai superstiti **soltanto i periodi del corso legale di laurea** collocati temporalmente dopo il 31.3.1996, cioè dalla data di istituzione dell'obbligo contributivo alla gestione separata stessa (Dlgs n. 184/1997; Inps circ. n. 82/2004). È necessario che:

- i periodi di corso legale riscattati siano privi di copertura contributiva (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto) non solo presso la Gestione separata, ma anche in ciascuno degli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa (Fpld, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell'Ago), presso cui l'interessato sia titolare di conto assicurativo;

- l'interessato sia titolare di almeno **un contributo obbligatorio** nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.

Valgono per il resto tutti i **presupposti** e le

regole indicate sotto il paragrafo *Riscatto degli studi universitari*, salvo quanto di seguito indicato per l'onere del riscatto.

Onere di riscatto

Deve essere quantificato applicando un'aliquota contributiva prevista per il versamento nella predetta Gestione della contribuzione obbligatoria in favore di coloro che non hanno altra tutela previdenziale. Ai fini del calcolo dell'onere si devono prendere a riferimento:

- il **valore medio mensile** dei compensi assoggettati a **contribuzione obbligatoria** negli ultimi **12 mesi** di contribuzione precedenti la domanda (in presenza di un'anzianità contributiva inferiore a 12 mesi si deve fare riferimento al valore medio mensile del minor periodo di contribuzione), oppure del minimale per i commercianti se il predetto valore medio fosse inferiore;
- il numero dei mesi oggetto del riscatto;
- l'aliquota contributiva lvs vigente al momento della domanda.

Tale contributo accreditato nella Gestione separata Inps è **utile** a perfezionare il **requisito di 5 anni di contribuzione effettiva** richiesto per il diritto alla pensione a carico della Gestione separata ed anche a determinare il montante individuale dei contributi sul quale calcolare la misura della prestazione pensionistica secondo il sistema contributivo.

Non è invece utile al raggiungimento dell'anzianità massima pensionabile (40 anni), che consente il pensionamento in data anteriore al compimento del 57° anno di età.